



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

N. 052 del Registro determinazioni

- ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PERIODO QUINQUENNALE DAL 01/04/2026 AL 01/04/2031. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' NORD BROKER SRL DI DARFO BOARIO TERME.

Ponte di Legno, 25/03/2026

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

VISTI:

- ◆ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- ◆ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ◆ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione n.01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026-2028;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 67 del 01/04/2021, con la quale il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica è stato aggiudicato ed affidato alla Società NORD BROKER s.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (Bs);

ATTESO che, in data 01/04/2026, andrà in scadenza il servizio di brokeraggio assicurativo;

RITENUTO di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di cui sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro del rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e in

considerazione dell'ampliamento dell'area di responsabilità della Pubblica Amministrazione, tenendo anche conto dell'elevata tecnicità e specificità della materia;

- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per l'ottimale copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge 792/1984 ed ora prevista dall'art. 109, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l'apporto del broker risulta pertanto utile in ragione delle competenze tecniche dello stesso, il quale, data la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, a servizi di brokeraggio assicurativo, qualora le medesime non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica non dispone, nel proprio organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art. 106 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*;
- l'attività del broker consente permette la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine dello studio e della valutazione le necessità rilevate in ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi dell'Ente, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione dei eventuali sinistri.

TENUTO CONTO che:

- da consolidate linee interpretative, elaborate sia dalla giurisprudenza che dall'ANAC, hanno sottolineato come il ricorso allo strumento del brokeraggio assicurativo sia pienamente legittimo;
- il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, viene configurata, sia dalla giurisprudenza che dall'ANAC, come appalto di servizi di consulenza, mediazione ed assicurativo;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per l'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, le quali fissano l'ammontare dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (tra cui quelle dei brokers) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sez. I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

ATTESO che il servizio è opportuno che abbia durata pluriennale, stante la complessità degli adempimenti connessi al settore assicurativo;

RITENUTO opportuno affidare il servizio in questione per la durata di cinque anni e, precisamente, per il periodo compreso tra il 01.04.2026 – 01.04.2031, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, di prevedere la proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, allo scopo di procedere ad un nuovo affidamento del servizio secondo le disposizioni dettate all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il disposto dell'art. 36 D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici) e attualmente in vigore, con ad oggetto i contratti sotto soglia, prevede:

- al co. 1, che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42...”*;
- al co. 2, che *“... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

RILEVATO inoltre che per il servizio suddetto, non è attualmente esistente alcuna Convenzione Consip S.p.A. e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, e per tale ragione, ai sensi

dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

PRESO ATTO della disponibilità della Società NORD BROKER S.r.l. a confermare la prosecuzione del rapporto di brokeraggio assicurativo alle stesse condizioni in essere, come da comunicazione acclarata al protocollo dell'Ente n. 530 del 24/02/2021, depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

PRESO ATTO che a fronte delle prestazioni erogate, nessun costo viene portato a carico dell'Ente in quanto la prassi ne carica direttamente i costi sulle Compagnie di Assicurazione;

TENUTO CONTO inoltre dell'esperienza professionale maturata nella gestione di oltre centotrenta Enti situati nelle Province di Bergamo, Brescia e Cremona da parte di Nord Broker S.r.l.;

RITENUTO procedere all'individuazione dell'affidatario del servizio mediante affidamento diretto, invitando a presentare la propria proposta l'affidatario uscente Nord Broker S.r.l., in ragione (giusto l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” surriferiti):

- al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere – e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2019 e delle provvigioni dell'attuale Broker, è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale l'art. 36 citato consente l'affidamento diretto;
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né l'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a zero;
- della particolare competenza e professionalità del medesimo operatore dimostrate in occasione
- della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito l'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri

con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- della circostanza, operativamente rilevante, che l'affidamento al gestore uscente consente di dare una sostanziale opportuna continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie assicuratrici, consentendo inoltre di evitare l'avvio di procedure gravose per l'Ente, sia in termini di tempo che di energie;
- la circostanza che la tipologia di prestazione dedotta in contratto presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce più ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto ad altre fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4/2016 - e l'accertata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte dell'operatore uscente costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, il quale prevede che: *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

VISTI inoltre:

- l'art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;
- l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;
- l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e che ora così dispone: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

RILEVATO che, in considerazione della natura e specificità del servizio in parola, per convenienza ed efficacia di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto senza ricorrere alla rotazione degli inviti per tutte le ponderate motivazioni sopra indicate;

VERIFICATO che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni Arca relative al servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

RICORDATO che la società Nord Broker S.r.l., attuale affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo, ha manifestato il proprio interesse a gestire il servizio anche nel prossimo quinquennio;

CONSIDERATO, in ordine alle prescrizioni ex art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- **FINALITA' DEL CONTRATTO:** individuazione di una figura professionale competente che svolga una funzione di supporto all'attività degli uffici coinvolti, per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Amministrazione;
- **OGGETTO DEL CONTRATTO:** affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo pari al quinquennio ricompreso tra il 01.04.2021-01.04.2026;
- **FORMA DEL CONTRATTO:** la forma contrattuale è scritta, come da scambio di lettere intercorse, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), con le sotto notate clausole essenziali:
 1. l'incarico avrà durata quinquennale, con inizio dal 01.04.2021 e scadenza 01-04-2026, con facoltà di proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 2. l'incarico di broker non prevede oneri per l'ente ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi;
 3. si richiama espressamente quanto previsto all'interno della lettera di invito alla procedura di affidamento diretto, a tutti gli effetti disciplinare di incarico tra l'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica e l'operatore economico individuato;
- **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che la Società individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

RILEVATO che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per l'ente né oneri, né diminuzione di entrate;

PRESO ATTO del codice CIG rilasciato dall'ANAC e tenuto conto che non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma *"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."*

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") e specificato quanto segue:

- impresa/soggetto beneficiario Nord Broker S.r.l. con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA 02538210986 ;
- importo: € 0,01;
- norma/titolo di attribuzione: art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- ufficio e responsabile del procedimento: Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica

- modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto (soggetto aggregatore ARCA-Lombardia);

VISTI:

- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, "Nuovo Codice appalti" modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

PRECISATO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario dell'Unione dott. Gregorini Fabio il quale non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del TUEL n. 267/00;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **DARE ATTO** che, in ordine alle prescrizioni ex art. 192 D.Lgs. 267/200:

- **FINALITA' DEL CONTRATTO:** individuare e ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività degli uffici coinvolti, per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- **OGGETTO DEL CONTRATTO:** l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale 01.04.2021 – 01.04.2026;
- **FORMA DEL CONTRATTO:** la forma contrattuale è scritta, come da scambio di lettere intercorse, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), con le sotto notate clausole essenziali:
 - l'incarico avrà durata quinquennale, con inizio dal 01.04.2021 e scadenza al 01.04.2026 ferma restando la facoltà dell'Unione di procedere alla proroga dello stesso per un periodo massimo di sei mesi, allo scopo di procedere a nuovo affidamento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'incarico di broker non prevede oneri per l'Unione dei Comuni ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi;
 - si richiama espressamente quanto indicato nella lettera d'invito alla procedura di affidamento diretto, a tutti gli effetti disciplinare d'incarico tra l'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica e l'operatore economico individuato;
- **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto

disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

2. di **DARE ATTO** che:

- attualmente - il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARCA), in quanto non sono attive né in CONSIP, né in ARCA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA;
- il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per l'Unione dei Comuni, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

3. di **FORMALIZZARE** la proposta di aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla società NORD BROKER srl con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA 02538210986, l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale, ed in particolare quello ricompreso tra il 01.04.2026 e il 01.04.2031 sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplina d'incarico contenute nella lettera d'invito che si approva contestualmente alla presente determinazione;

4. di **PRENDERE ATTO** che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché specificate negli allegati di gara;

5. di **DARE ATTO** che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari la ditta aggiudicataria sottoscriverà apposito modello indicante il conto corrente dedicato e di soggetti legittimanti ad operarvi;

6. di **DARE ATTO** che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

7. di **COMUNICARE** la presente determinazione alla Società NORD BROKER S.r.l.;

8. di **GARANTIRE**, ai sensi dell'art. 1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito internet istituzionale dell'Ente;

9. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

11. di **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 25/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



Gregorini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data 25/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



Gregorini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **24 GIU. 2026** al **9 LUG. 2026**

Data, **24 GIU. 2026**



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.